

cuniarie, ed affittive, che pareranno alla Giustizia a norma della qualità della colpa.

IV. Chiunque fra essi Postieri non fosse puntuale nel settimanal pagamento al Partitante delle Carni consegnategli a norma de' prezzi di sopra stabiliti, e non corrispondesse all' esatto esercizio del Posto, o Banca a lui affidata; sarà dalla Deputazione alle Carni, sopra le Istanze del Partitante privato del rispettivo Posto, o Banca, e sarà, con li metodi, e discipline di sopra dichiarite, sostituito in sua vece, nel qual caso gli verrà restituita tutta quella summa, che di sua ragione esistesse in deposito nella Cassa della Congregazione.

Se alcuno fra li detti Postieri ardisse nella rivendita delle Carni di oltrepassare li rispettivi prezzi di sopra prescritti, o portasse pregiudizio a' Compratori nel peso delle Carni, o in conto di Carne volesse loro dare quella qualità, o quantità di Zonta, che per il Proclama 4. Giugno prossimo passato fu severamente proibita, verificata che sia sumariamente la sua colpa; sarà dalla Congregazione Delegata, o dalla Deputazione alle Carni, assoggettato al risarcimento intiero al Comprator daneggiato, del danno inferitogli; e per la prima volta perderà la metà del Deposito delli Ducati 50. effettivi di sua ragione esistente in Cassa della Congregazione, qual metà di Deposito sarà girata in con-